

studia nella Capitale ben quattro volumi manoscritti: Digesto vecchio e Digesto nuovo, Codice ed Istituzioni. La spesa non è indifferente: ben novanta ducati sono costati al solerte genitore e — sentenza il figlio — non valgono più di trenta, che sono così mal ridotti da essere inservibili, oltre a presentare errori di trascrizione, lacune, inconcepibili guasti. Niente da fare, i libri tornano a Policastro. Al povero Don Guglielmo non resta che intentare una azione di rivalsa contro l'astuto venditore, un leguleio di Catanzaro. In attesa di un nuovo Digesto il nostro studioso dà fondo alle carni e ai formaggi della scorta paterna. [A. M.]

3. La dissertazione del Triantaphyllopoulos [ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ *Lex Cicereia*. ΕΡΕΥΗΤΙΚΑ 1 (ΑΘΗΝΑΙ 1957) p. XIX + 150] ha per oggetto la *lex Cicereia*, della quale illustra la posizione nell'ambito della disciplina romana relativa alle garanzie personali delle obbligazioni, l'origine, il contenuto. L'A. promette, altresì, una indagine ulteriore sul *praeiudicium*, che quella legge consente allo *sponsor* o al *fidepromissor* al fine di ottenere la liberazione nel caso che il creditore garantito non abbia provveduto alle dichiarazioni da essa prescritte.

Il volume consta di una introduzione e di due parti. L'introduzione (p. 1-21) esamina in generale le varie forme di garanzia personale. La seconda parte (p. 22-62) considera le altre leggi, diverse dalla *lex Cicereia*, le quali disciplinano la *sponsio* e la *fidepromissio*; in particolare, per quanto riguarda il rapporto fra la *lex Apuleia* e la *lex Furia*, l'A. sostiene che la prima continuò ad avere applicazione in Italia anche dopo la emanazione della seconda (Gai 3. 122) (p. 55 ss.). La terza parte (p. 63-122) è dedicata specificamente alla *lex Cicereia*. L'A. sottopone ad una minuta analisi Gai 3. 123, che ne illustra il contenuto; si sofferma sui rapporti intercorrenti fra la *sponsio* e la *stipulatio* del debitore principale (p. 84 ss.); riporta al 173 a.C. la data di origine della legge ma esclude che essa sia dovuta a C. Cicereius, *praetor Sardiniae* in quell'anno (p. 102 ss.).

Chiudono il volume un ampio riassunto in tedesco (p. 137-150) e gli indici delle fonti e degli autori. [M. B.]

4. Una commendevole fatica è stata assolta da J. Imbert, G. Sautel, M. Boulet-Sautel con la raccolta e la traduzione francese di una lunga serie di testi e documenti, da servire di complemento all'insegnamento della « storia delle istituzioni e degli avvenimenti sociali », in cui si sta sperimentando ormai da due anni la didattica universitaria francese (« *Thémis* », *Textes et documents. Histoire des institutions et des faits sociaux*, I. *Des origines au X^e siècle*, par J. IMBERT, G. SAUTEL et M. BOULET-SAUTEL (Paris 1957) p. 449). I nomi dei tre valenti e simpatici colleghi lasciano di leggieri immaginare i pregi della silloge: vasta ma non smisurata, varia ma non sminuzzata, semplice ma non volgarizzata. Salvo che, proprio perchè si tratta di una raccolta fatta assai bene, si rafforzano in chi la scorre i dubbi circa la validità della riforma universitaria francese. La storia del diritto, mortificata in una panoramica di quattro e più millenni, non è più storia, è curiosità erudita,

si che è assai dubbio che gli studenti possano trarne quel succo formativo della loro coscienza giuridica, che ne ha giustificato sin'oggi, e solo può veramente giustificare, l'insegnamento. E questi testi, di varie lingue e di diversissimo linguaggio, ridotti come sono al comune denominatore di un elegante francese (chè questo solo leggeranno, c'è da scommettere, i discenti), accresceranno, se possibile, la fata morgana di una cultura storico-giuridica, che sembra a portata di mano, ma che è in realtà, *nisi fallor*, irraggiungibile. [A. G.]